



COMUNE DI PALMIANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA

Registro Generale n. 94

DETERMINAZIONE COPIA

del

RESPONSABILE AREA TECNICO-MANUTENTIVA E VIGILANZA

NUMERO 32 DEL 26-05-2020

Oggetto: ART 50 BIS LEGGE 229/2016 - RINNOVO ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO (36 ORE) DI N. 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNI= CO - CATEGORIA D1 - UFFICIO SISMA - DOTT.SSA ARCH.
--

L'anno duemilaventi addì ventisei del mese di maggio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA-MANUTENTIVA E VIGILANZA

VISTA la determinazione reg. generale n.74/2017 in data 10 luglio 2017, con la quale si è proceduto all'assunzione a tempo pieno e determinato di un Istruttore Tecnico Direttivo - Categoria D - per il potenziamento degli uffici a seguito degli eventi sismici del 2016, dell'Arch. Civita Cristina, nata il 02/06/1986 a Ascoli Piceno cf CVT CST 86H42 A462O residente ad Ascoli Piceno;

VISTA la determinazione reg. generale n. 191/2018 del 31 dicembre 2018, con la quale è stato rinnovato al dipendente, per la causale, il contratto di lavoro a tempo determinato un ulteriore anno, dal 01.01.2019 al 31.12.2019;

VISTA la determinazione reg. generale n.219/2019 del 31 dicembre 2019, con la quale è stato rinnovato al dipendente, per la causale, il contratto di lavoro a tempo determinato, dal 01.01.2020 al 16.05.2020;

VISTI i tre contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il dipendente a termini di legge per i seguenti periodi: dal 10 luglio 2017 al 31 dicembre 2018, dal 01 DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO n. 32 del 26-05-2020 - Pag. 1 -
COMUNE DI PALMIANO

gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e il successivo dal 01 gennaio 2020 al 16 maggio 2020;

RILEVATO che la durata complessiva dei precipitati rapporti di lavoro è di 36 mesi;

VISTO l'articolo 50-bis del Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189: *“(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016)”*;

VISTA la nota firmata dal Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 – Prof. Geol. Piero Farabollini in data 05.09.2019 – Prot. n. 0063265 del 10.09.2019, con la quale si comunica che *“ai sensi del combinato disposto del comma 11 dell'articolo 50 del CCNL Funzioni locali del 22.05.2018 e dell'articolo 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018 i contratti di lavoro a tempo determinato ex articolo 50-bis del D.L. 189 del 2016 possono derogare al limite di durata di trentasei mesi senza necessità di ulteriore intervento normativo, ma sulla base della previsione recata dal CCNL Funzioni locali vigente”*, specificando al contempo che la deroga di cui trattasi *“non potrà tuttavia superare, in assenza di specifica e ulteriore deroga legislativa, i dodici mesi previsti dal comma 11 dell'articolo 50 del CCNL Funzioni locali”*;

VISTE le disposizioni previste dagli articoli 19, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 nonché dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 87/2018;

VISTO l'articolo 50, commi 11 e 12, del CCNL Funzioni locali del 21.05.2018, per il quale:

“11. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per le attività stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, è possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al comma 2. Tale deroga non può superare i dodici mesi e può essere attuata esclusivamente nei seguenti casi:

- a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di riorganizzazione finalizzati a all'accrescimento di quelli esistenti;*
- b) particolari necessità di enti di nuova istituzione;*
- c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e sulle professionalità;*
- d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e sviluppo;*
- e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario;*
- f) progetti pluriennali finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati;*
- g) realizzazione di eventi sportivi o culturali di rilievo internazionale;*
- h) proroghe dei contratti di personale a tempo determinato interessato dai processi di stabilizzazione.*

12. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, in deroga alla generale disciplina legale, nei casi di cui al comma 11, l'intervallo tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, può essere ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi [...]",

E, pertanto ai sensi del richiamato comma 11, la deroga alla durata massima di trentasei (36) mesi, che non può essere superiore a dodici (12) mesi, può essere attuata esclusivamente nei casi previsti dalla stessa disposizione tra i quali sono comunque ricompresi il rinnovo o la proroga di un contributo finanziario, nonché l'attivazione di nuovi servizi, fattispecie riconducibili alla proroga della gestione straordinario della ricostruzione e, dunque, alla relativa attività di ricostruzione e più specificatamente alla proroga delle risorse finanziarie di cui all'articolo 50-bis del decreto legge n. 189/2016 intervenuta con l'articolo 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018;

VISTA la proposta di Giunta Comunale n. 32 in data 26.05.2020, avente per oggetto: "APPROVAZIONE PROGRAMMA DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2020/2022 E IL PIANO OCCUPAZIONALE 2020", prevedendo la conferma dell'Istruttore Direttivo Tecnico, assunto per il sisma 2016;

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante: "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici", con il quale lo stato di emergenza è prorogato fino al 31 dicembre 2020;

VISTA la necessità di continuare ad avvalersi della prestazione lavorativa del dipendente per lo svolgimento di mansioni ascrivibili alla medesima Categoria, applicando la deroga alla durata massima di trentasei mesi prevista all'articolo 50, commi 11, del CCNL Funzioni locali 21.05.2018, previa interruzione di 10 giorni dalla scadenza del precedente rapporto lavorativo ai sensi e per gli effetti del comma 12 del suddetto articolo;

RITENUTO, in applicazione dei richiamati atti ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, commi 11 e 12 del C.C.N.L del 21.05.2018, di rinnovare il contratto di lavoro all'Arch. Cristina Civita, **dal 27 maggio 2020 al 26 maggio 2021**, al fine di garantire l'esercizio degli adempimenti inerenti la ricostruzione post sisma 2016;

VISTO lo schema di contratto individuale di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato (Allegato A), da stipulare con il dipendente ai sensi dell'articolo 19 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 e degli articoli 2 e 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

TENUTO CONTO che le assunzioni sono subordinate alla sottoscrizione del contratto individuale nel rispetto delle norme vigenti in materia di costituzione del rapporto di lavoro con decorrenza dalla data indicata nel contratto di lavoro;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189: "*((Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016))*";
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 20.08.2002;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro – Comparto Regioni ed Autonomie Locali e, da ultimo, il CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018;

CIÒ premesso e considerato;

VISTA la propria competenza per l'approvazione dell'atto, a termini dell'articolo 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DETERMINA

1. DI APPROVARE le premesse alla narrativa che forma parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente atto, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. DI RINOVARE il contratto di lavoro all'Arch. Cristina Civita, sopra generalizzata, con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato, nel profilo professionale di "Istruttore Tecnico Direttivo" (Categoria Giuridica D – Posizione Economica D.1), presso l'Ufficio Sisma, per gli adempimenti della ricostruzione post-sisma 2016, ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.
3. DI APPROVARE lo schema di contratto individuale di lavoro, in Allegato A, invitando l'Arch. Cristina Civita alla sottoscrizione dello stesso.
4. DI DARE DECORRENZA al rapporto **dal 27 maggio 2020** e scadenza **26 maggio 2021**, coincidente con la durata del periodo emergenziale con divieto di tacito rinnovo.
5. DI CORRISPONDERE al dipendente il trattamento economico previsto per la Categoria e la Posizione Economica di inquadramento (Categoria Giuridica D - Posizione Economica D.1), l'assegno per il nucleo familiare, se dovuto, la tredicesima mensilità e ogni altra indennità e/o emolumento previsto dalla legge, dando atto che la spesa sarà assunta a carico del Bilancio dello Stato.
6. DI RENDERENOTO ai sensi degli articoli 4 e ss. della legge n. 241/1990, che il Responsabile del procedimento è lo scrivente Responsabile del servizio.
7. DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. n.

267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

8. DI ATTESTARE che non sussistono situazioni di conflitti di interessi, anche potenziali, come disposto dall'articolo 6 bis della legge n. 241/1990 e dall'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013.

9. DI DARE ATTO che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente e sul sito web del Comune nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33.

10. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000.

Allegato a)

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3 E 35, COMMA 1, DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 E DELL'ARTICOLO 19 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018

L'anno _____ (20__), il giorno _____ (___), del mese di _____ (___), in Palmiano, presso la Civica Residenza Comunale

tra

1) il Comune di Palmiano, rappresentato ai fini della stipula del presente contratto, dal Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva e Vigilanza – Ortolani Emidio – Codice fiscale del Comune 80001650441 , il quale agisce in qualità di responsabile del procedimento, in esecuzione della deliberazione Giunta Comunale nr. 15 del 16 marzo 2019, con la quale è stata approvata la programmazione annuale del fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 e della propria determinazione nr. _____ in data _____, di seguito denominato “*Comune di Palmiano o Comune*”

e

2) l'Arch. Cristina Civita nata in Ascoli Piceno (AP) il 02.06.1986 e residente in Ascoli Piceno (AP) – via Emidio Luzi n.224 (Codice Fiscale CVTCST86H42A462O), in seguito denominato “Dipendente o Prestatore di lavoro”

i presenti premettono che

a) l'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, recante: “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, nel testo modificato dall'articolo 18 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge 7 aprile 2017, n. 45, dà facoltà ai Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, di assumere personale a tempo determinato in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, per fronteggiare l'emergenza sismica, con onere della spesa a carico dello Stato;

b) che con nota pervenuta il 19 maggio 2017, al protocollo di arrivo 1031, la Regione Marche ha reso nota l'assegnazione al Comune di Palmiano una nuova unità di personale in attuazione della richiamata norma, da impiegare per i fini previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel testo coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229;

c) che in esito a tali indirizzi è stata adottata la determinazione reg. gen.74/2017 che qui si intende integralmente riportata con la quale si procede all'assunzione a tempo

determinato dal 10 luglio 2017 al 31 dicembre 2018 prorogabili nella persona dell'Arch. Civita Cristina;

- che con deliberazione di Giunta Comunale nr. 35 in data 8 luglio 2017, è stato approvato un atto amministrativo di indirizzo, con valore di modifica al programma del fabbisogno di personale per il triennio 2017/2019, con il quale prevedere, per la nuova assegnazione, la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno di 36 ore, nei profili di Istruttore Direttivo Tecnico - Categoria D1;

-che con determinazione reg. gen.191/2018 che qui si intende integralmente riportata si decideva il rinnovo all'Arch. Civita Cristina del contratto di lavoro a tempo determinato per dodici mesi, a decorrere dal 01 gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2019;

-che con determinazione reg. gen. 219/2019 che qui si intende integralmente riportata si decideva il rinnovo all'Arch. Civita Cristina del contratto di lavoro a tempo determinato, a decorrere dal 01 gennaio 2020 fino al 16 maggio 2020;

-è stato inoltre approvato il presente contratto individuale di lavoro;

e) il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 – Prof. Geol. Piero Farabollini con nota firmata in data 05.09.2019, comunica che *“ai sensi del combinato disposto del comma 11 dell’articolo 50 del CCNL Funzioni locali del 22.05.2018 e dell’articolo 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018 i contratti di lavoro a tempo determinato ex articolo 50-bis del D.L. 189 del 2016 possono derogare al limite di durata di trentasei mesi senza necessità di ulteriore intervento normativo, ma sulla base della previsione recata dal CCNL Funzioni locali vigente”*, specificando al contempo che la deroga di cui trattasi *“non potrà tuttavia superare, in assenza di specifica e ulteriore deroga legislativa, i dodici mesi previsti dal comma 11 dell’articolo 50 del CCNL Funzioni locali”*;

f) la durata complessiva dei precitati rapporti di lavoro ai sensi dell’articolo 50-bis del decreto legge 189 del 2016, intercorsi tra il Comune di Palmiano e l’Arch. Cristina Civita, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima Categoria Giuridica D - Posizione Economica D.1, è stata pari a 36 mesi: un primo contratto stipulato in data 10/07/2017 dal 10 luglio 2017 al 31 dicembre 2018, un secondo contratto stipulato in data 31/12/2018 per la durata di dodici mesi dal 01 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, un terzo contratto stipulato in data 31/12/2019 dal 01 gennaio 2020 fino al 16 maggio;

g) permangono le esigenze di continuare ad avvalersi del dipendente Arch. Cristina Civita, la quale con la sottoscrizione del presente contratto, presta specifico consenso alla continuità del proprio rapporto di lavoro avvalendosi della deroga di cui all’articolo 50, commi 11 e 12 del CCNL Funzioni locali datato 21.05.2018;

h) le disposizioni previste dall’articolo 50, commi 11 e 12, del CCNL Funzioni locali del 21.05.2018, tenuto, altresì, conto di quanto stabilito dagli articoli 19, comma 2, e 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 nonché dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 87/2018, consentono:

- al comma 11, nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti lo svolgimento di mansioni della medesima categoria, la

deroga alla durata massima di trentasei (36) mesi, che non può essere superiore a dodici (12) mesi, e può essere attuata esclusivamente nei casi previsti dalla stessa disposizione tra i quali sono comunque ricompresi il rinnovo o la proroga di un contributo finanziario, nonché l'attivazione di nuovi servizi, fattispecie riconducibili alla proroga della gestione straordinario della ricostruzione e, dunque, alla relativa attività di ricostruzione e più specificatamente alla proroga delle risorse finanziarie di cui all'articolo 50-bis del decreto legge n. 189/2016 intervenuta con l'articolo 1, comma 990, della legge n. 145 del 2018;

- al comma 12, nei casi previsti al comma 11, la riduzione dell'intervallo tra un contratto a tempo determinato e l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi;

i) con proposta di deliberazione di Giunta n. 32 del 26 maggio 2020, è stata proposta l'approvazione del programma del fabbisogno di personale per il triennio 2020/2022 e il piano occupazionale 2020, prevedendo la conferma dell'Istruttore Direttivo Tecnico, assunto per il sisma 2016;

j) con determinazione del Settore Tecnico n. ___ in data ___ _____ 20___, è stato approvato il rinnovo dell'Arch. Civita Cristina e il presente schema di contratto;

Quanto premesso, le parti costituite convengono quanto segue

Articolo 1

Rapporto e trattamento economico

Il Comune di Palmiano assume il dipendente, che accetta, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato. L'assunzione è disposta per esigenza temporanea del servizio Sisma ai sensi dell'articolo 50-bis del Decreto Legge n. 189/2016 convertito con modificazioni in Legge n. 229/2016. Il dipendente sarà collocato nel Settore Tecnico – Settore 1 “Ricostruzione pubblica sisma 2016”, nel profilo di Istruttore Direttivo Tecnico - Categoria Giuridica D, Posizione Economica D.1 - del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali. Ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il prestatore di lavoro sarà chiamato a svolgere le mansioni equivalenti al profilo di inquadramento, nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi.

Al dipendente sarà riconosciuto il trattamento economico previsto per il personale con posizione economica D.1, oltre l'indennità di comparto, l'assegno per il nucleo familiare (se spettante), la tredicesima mensilità e ogni altra indennità e/o emolumento previsto dalla legge e dalla disciplina dei contratti collettivi di lavoro del comparto Enti Locali. Gli emolumenti sono soggetti alle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali vigenti.

Il TFR (Trattamento di Fine Rapporto), se ed in quanto spettante, sarà corrisposto direttamente dall'INPS previa comunicazione da parte del Comune di Palmiano.

Articolo 2

Durata del rapporto

Il rapporto di lavoro ha decorrenza **27 maggio 2020** e scadenza **26 maggio 2021**, e non è prorogabile/rinnovabile in assenza di specifica modifica della citata normativa. È vietato il tacito rinnovo.

Articolo 3

Orario e sede dell'attività lavorativa

L'orario di lavoro, di 36 ore settimanali, articolato in sei (6) giorni, è stabilito dall'articolo 22 del CCNL del 21.05.2018. L'attività sarà svolta nel Settore Tecnico, presso la sede del Comune di Palmiano. L'orario potrà essere modificato per esigenze del Comune, d'intesa con il dipendente. Il rispetto dell'orario assegnato è, per il dipendente, specifico obbligo contrattuale.

Articolo 4

Congedi ordinari e malattia

Ai sensi dell'articolo 28 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, al dipendente competono 28 giorni di congedi ordinari, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Al dipendente sono, altresì, attribuite quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77.

Le ferie maturano in proporzione della durata del servizio prestato.

In caso di assenza per malattia si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 51, comma 1, lettera b), del CCNL del 21.05.2018 e dall'articolo 71 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con Legge n. 133 in data 06.08.2008 e successive modificazioni. I periodi per i quali spetta il trattamento economico intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 10 del CCNL del 21.05.2018.

Articolo 5

Doveri del dipendente

Il dipendente, sottoscrivendo il presente contratto, si impegna ad adempiere alle mansioni che gli vengono affidate ed è tenuto a prestare l'attività con diligenza, lealtà ed imparzialità, nel rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti, nelle circolari, nelle norme e direttive di servizio che gli saranno impartite per il perseguimento degli

obiettivi per cui è stato assunto. Il dipendente si obbliga ad osservare il vigente “Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, approvato con DPR n. 62 del 2013 e a prendere integrale conoscenza della seguente normativa: articolo 23 del CCNL del 06.07.1995, articoli 20, 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008, D.Lgs. 26.03.2001 e relativi allegati.

In caso di dimissioni volontarie del dipendente, ai fini del computo dei termini di preavviso, si richiamano le disposizioni contenute nell’articolo 51, comma 4, del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018.

Articolo 6 Incompatibilità

Il prestatore di lavoro dichiara sotto la sua responsabilità di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Le violazioni delle disposizioni in materia di incompatibilità comportano l’applicazione delle sanzioni e delle conseguenze di legge.

Articolo 7 Tutela dei dati personali

Il dipendente, con la sottoscrizione del presente contratto, esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla gestione del rapporto di lavoro, oggetto del presente contratto. Il Comune garantisce al dipendente consenziente che il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto d’impiego avverrà nel rispetto di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di privacy.

Articolo 8 Domicilio

Ai fini del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio, rispettivamente:

- il dipendente nel Comune di Ascoli Piceno in via Emidio Luzi n. 224;
- l’Amministrazione Comunale di Palmiano presso la propria Residenza sita a Palmiano in Piazza Umberto I n. 5.

Il dipendente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del proprio domicilio.

Articolo 9 Disposizioni finali

Le parti sottoscrivono il presente contratto in segno di benessere ed incondizionata accettazione, dando atto che lo stesso produce i medesimi effetti dei provvedimenti di nomina previsti dagli articoli 17 e 28 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.

In nessun caso il presente rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Per le cause di rescissione e/o risoluzione del contratto di lavoro diverse da quelle indicate al comma 4 dell'articolo 51 del CCNL del 21.05.2018 il rapporto è regolato dalle norme del CCNL di comparto e dalle norme di Legge applicabili.

Il presente contratto individuale di lavoro viene redatto in duplice originale, di cui uno viene consegnato al dipendente e il restante inserito nel fascicolo personale agli atti d'Ufficio.

Articolo 10

Norme applicabili. Rinvio

Il rapporto di lavoro, instaurato con il presente contratto, è regolato, per quanto non disciplinato tra le parti, per gli aspetti sia giuridici sia economici, dalle norme comunitarie, dalle disposizioni di legge e di regolamento, dallo Statuto Comunale, dai Contratti Collettivi di Lavoro del Comparto Funzioni locali nel tempo in vigore, nonché dalle specificazioni esecutive degli istituti contrattuali o normativi emesse, secondo le rispettive competenze, dagli organi o dirigenti dell'Ente.

È fatto espresso rinvio al d.lgs. n. 165/2001, al Codice Civile, Libro V, Titolo II, Capo I, nonché al CCNL vigente per il comparto Funzioni locali.

A tali norme e disposizioni le parti fanno espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 11

Imposta di bollo e di registrazione. Esenzione

Il presente contratto non è sottoposto alla registrazione ai fini fiscali o costitutivi. Esso fa stato fra le parti che lo hanno sottoscritto e ha forza di legge.

Il contratto *de quo* è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 25 della Tabella B, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dall'imposta di registrazione, ai sensi dell'articolo 10 della Tabella Allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

È redatto in duplice originale, di cui uno viene consegnato al dipendente ed uno conservato agli atti del Comune di Palmiano.

Letto, approvato e sottoscritto, in data _____.

Per il Comune
Il Responsabile dell'Area Tecnica-Manutentiva e Vigilanza
Ortolani Emidio

Il dipendente
Cristina Civita

La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL'AREA TECNICA MANUTENTIVA
f.to: (GEOM. ORTOLANI EMIDIO)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.

Palmiano, li 26-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

f.to: DR. CIPPITELLI ANGELO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04-08-2020 al 19-08-2020.

Palmiano, li 04-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to: DR. ERCOLI PASQUALE

Palmiano, li 04-08-2020

VISTO: IL SINDACO

f.to: (AMICI GIUSEPPE)

E' **copia conforme all'originale** da servire per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, li 04-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. ERCOLI PASQUALE
